

Il Parlamento Europeo il 27 ottobre del 2004 ha approvato il Regolamento (CE) n. 1935/2004, abrogando contestualmente le seguenti direttive:

- Direttiva 80/590/CEE della Commissione relativa alla determinazione del simbolo che può accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari GU L. 151 del 19.6.1980;
- Direttiva 89/109/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
- GU L. 40 dell'11.2.1989.

La nuova direttiva (1935/04) ha:

- introdotto la definizione d'imballaggi "attivi e intelligenti";
- migliorato la tracciabilità e l'etichettatura dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, garantendo la trasparenza del processo d'autorizzazione, precisando le diverse fasi della procedura;
- permesso alla Commissione di adottare, per le misure d'esecuzione dei regolamenti oltre alle direttive, i regolamenti che possono, di volta in volta, risultare più confacenti;
- considerato le possibilità di assicurare il rispetto delle norme tramite l'attuazione di laboratori comunitari e nazionali di riferimento.

I materiali e gli oggetti, compresi i cosiddetti attivi e intelligenti, sono quelli che allo stato di prodotti finiti:

- a) sono destinati ad essere messi a contatto con prodotti alimentari;
- b) sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine;
- c) dei quali si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d'impiego normali o prevedibili.

- Il presente regolamento non si applica:

- a) ai materiali e agli oggetti forniti, come gli oggetti di antiquariato;
- b) ai materiali di ricopertura o di rivestimento, come i materiali che rivestono le croste dei formaggi, le preparazioni di carni o la frutta, che fanno parte dei prodotti alimentari e possono quindi essere consumati con i medesimi;
- c) agli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico

Il Regolamento quadro 1935/04 traccia:

- **disposizioni di carattere generale** per tutti i materiali e gli oggetti finiti, in modo che non costituiscano un pericolo per la salute;
- **disposizioni di carattere specifico** che al momento riguardano unicamente imballaggi di cartone, di plastica e di vetro.

Per quanto attiene al legno non sono state ancora emanate disposizioni specifiche.

Le misure specifiche prevedono che i materiali e gli oggetti utilizzati per la produzione degli imballaggi in genere siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti (Dichiarazione di conformità).

L'idoneità dei materiali e degli oggetti attivi ed intelligenti al contatto con i prodotti alimentari poggia invece su:

- **la rintracciabilità** dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari dovrebbe essere garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità;
- l'**etichettatura**, le cui modalità di utilizzo possono variare in funzione dell'utilizzatore e per consentire al consumatore l'identificazione delle parti non commestibili.
- **il simbolo** che può accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, già previsto dalla direttiva 80/590/CEE della Commissione;

In pratica per il settore del legno non esiste una norma specifica e pertanto il produttore deve effettuare un'autovalutazione e poi emettere una dichiarazione di conformità.

./.

Per quanto lo standard **GMP** (Good Manufacturing Practise = Buone pratiche di fabbricazione) esso riguarda in modo approfondito le tematiche dell'igiene e della sicurezza dei prodotti dell'industria del packaging.

Il regolamento richiede che le varie specifiche ed i controlli siano stabiliti per i dispositivi che, nel quadro di un sistema di qualità, soddisfino l'esigenza di sicurezza, qualità, controllo ed assistenza, giacché gli imballaggi e le confezioni sono una componente del prodotto alimentare e possono influenzare profondamente la sicurezza degli alimenti.

Il rispetto di questo standard permette, dal punto di vista tecnico e specifico, una produzione d'imballaggi in modo responsabile, in quanto mette in atto un sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti.

Il **GMT** (**Good Manufacturing Practice**) rappresenta uno standard che si aggiunge al **BRC IOP**, sviluppato dal **British Retail Consortium**, e riguarda più specificatamente il settore agroalimentare. La catena di sicurezza per il settore agroalimentare e la catena delle responsabilità si basano sul contributo di tutti gli attori coinvolti.

La capacità di un'azienda di diventare un fornitore affidabile dipende dalla sua capacità di fornire prodotti sicuri.

Gli standard per gli imballaggi offrono molteplici benefici:

- un'unica verifica, con le scadenze previste dallo schema di certificazione, permette al produttore di attestare il proprio status ai rivenditori alimentari e ad altre organizzazioni;
- Sono standard specifici che coprono tutti gli aspetti dell'igiene e della sicurezza dei prodotti per l'industria del packaging;
- i produttori di imballaggi possono utilizzare questi standard per assicurare che i propri fornitori applichino le buone pratiche di igiene e completino la catena della "dovuta diligenza";
- l'attività di sorveglianza e la conferma del follow-up sulle azioni correttive assicurano che venga messo in atto un sistema di auto-miglioramento, igiene e sicurezza del prodotto.

Le aziende, che hanno impostato metodologie e processi in base ad un'attenta pianificazione delle attività, si trovano in una posizione vantaggiosa per ottenere il rilascio della certificazione.

In particolare, è necessario:

- Implementare un Sistema di gestione della qualità;
- Identificare i requisiti legali;
- Identificare e documentare i rischi specifici per la sicurezza alimentare e le misure di controllo

pertinenti (sistema HACCP);

- Identificare i requisiti GMP/GHP applicabili, compresi un programma di disinfestazione, un programma di manutenzione per attrezzature ed edifici, un programma di pulizie e tutti i requisiti specifici degli standard;
- Implementare ogni miglioramento strutturale necessario.

Gli operatori economici dovrebbero essere in grado di individuare almeno le imprese dalle quali e alle quali sono stati forniti i materiali e gli oggetti stessi.

Per quanto attiene le Buone Pratiche di Fabbricazione ho riportato il contenuto del Regolamento, laddove devono essere garantite:

- un sistema di assicurazione e di controllo della qualità efficace e documentato;
- un'adeguata documentazione su supporto cartaceo o elettronico (cosa che già viene effettuato attraverso i registri di entrata dei materiali "in ingresso" e dei prodotti venduti o) secondo diversi codici già noti e comunicatici dall'Assoimballaggi.

La normativa entrerà in vigore il 1° agosto 2008.